

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1555 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2015

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 440, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri sono tenuti a imporre agli enti di detenere una loro specifica riserva di capitale anticiclica.
- (2) Al fine di garantire la trasparenza e la comparabilità tra gli enti, il regolamento (UE) n. 575/2013 impone loro di comunicare i principali elementi del calcolo della loro riserva di capitale anticiclica, compresi la distribuzione geografica delle loro esposizioni creditizie rilevanti e l'importo finale della loro specifica riserva di capitale anticiclica.
- (3) Come stabilito all'articolo 130, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, la riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente è calcolata moltiplicando l'importo complessivo della sua esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il coefficiente anticiclico specifico dell'ente.
- (4) Come stabilito all'articolo 140, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, il coefficiente anticiclico specifico dell'ente consiste nella media ponderata dei coefficienti anticiclici che si applicano nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell'ente. La distribuzione per paese delle esposizioni creditizie rilevanti dovrebbe essere pubblicata in un formato standard, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione ⁽³⁾. Al fine di rispettare l'obbligo di cui all'articolo 440, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, che non prevede un coefficiente anticiclico minimo, la distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti dovrebbe essere pubblicata anche quando il coefficiente anticiclico applicabile per il paese è pari a zero.

⁽¹⁾ G.U. L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (G.U. L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (G.U. L 309 del 30.10.2014, pag. 5).

